

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: **Palmeri Valentina**, Campo S., Cappello F., Ciancio G., Damante C., De Luca A., Di Caro G., Di Paola N., Foti A., Mangiacavallo M., Marano J., Pagana E., Pasqua G., Schillaci R., Siragusa S., Sunseri L., Tancredi S., Trizzino G., Zafarana V., Zito S.

----O----

Norme per la prima applicazione dell'economia circolare nell'ambito della Regione Siciliana

----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

con la presente proposta di legge si vuole avviare una politica di buone pratiche e dare, contestualmente, seguito a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2008/98/CE, modificata dalle Direttive (UE) n. 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852.

Con la legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), pubblicata nella G.U. n. 245/2019, che è entrata in vigore il 2 novembre 2019 sono, in particolare, stabiliti i principi e i criteri di delega per il recepimento della seguenti quattro direttive: n. 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018 che modificano le direttive sui rifiuti, le direttive in materia di imballaggio, discarica, apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), veicoli fuori uso e di pile e accumulatori, da recepire entro il 5 luglio 2020.

Le ivi indicate direttive vengono chiamate comunemente “pacchetto economia circolare”, e rappresentano un’occasione unica per permettere alla Sicilia di superare delle fasi che deve ancora realizzare nell’ambito della gestione dei rifiuti ma che, nello stesso tempo, risultano obsolete alla luce delle direttive suindicate.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, mentre, per esempio, ancora oggi noi siamo impegnati nel far funzionare la differenziata, la Direttiva 2018/851 sposta il tiro dal differenziato all’effettivo riciclo ed utilizzo, ponendo come centrale *l’end of waste*, ossia metodi di raccolta che permettono di inviare al riciclo/recupero materiali post consumo raccolti in modo tale che possano essere riutilizzati in impianti di produzione di beni al posto di materie prime, senza la necessità di sottoporre gli stessi materiali post consumo a specifici trattamenti.

Transizione verso l’economia circolare vuol dire uscire da un’economia concepita con un modello lineare basato su produzione, consumo e smaltimento, dove ogni prodotto è destinato ad arrivare a “fine vita” in discarica e passare ad un modello integrato che gestisce le risorse naturali in maniera efficiente ovvero aumentandone la produttività nei processi di produzione e consumo, riducendo gli sprechi e mantenendo il più possibile il valore dei prodotti e dei materiali. La transizione verso

un'economia circolare sposta l'attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti e richiede la partecipazione e l'impegno di tutti i cittadini, le organizzazioni di imprese e di consumatori, i sindacati, il mondo scolastico e universitario, gli istituti di ricerca scientifica e tecnologica, le pubbliche amministrazioni. La transizione deve altresì passare attraverso una revisione normativa che ne semplifichi l'attuazione e che renda strutturale la collaborazione tra tutti gli attori dell'economia circolare. In tal modo si costruirà un modello di sviluppo economico che sia anche progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente.

Se non si cogliesse l'occasione di tale salto il rischio sarebbe di aumentare ancor di più il ritardo della Sicilia.

Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione in virtù dell'art. 196 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., è possibile e nello stesso tempo necessario seguire il percorso segnato da tali direttive anche a livello regionale. La Regione Siciliana, in virtù del disposto dell'art. 196, comma 1 lettera i, può prevedere *“l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi”*. In questo ambito non possiamo non menzionare il cosiddetto “packaging”.

Applicare i principi dell'economia circolare all'imballaggio multistrato non è semplice. Tuttavia, oggi nella filiera del packaging tante sono le aziende che si muovono verso questo obiettivo, ove si registra un coinvolgimento di diversi portatori di interesse. In particolare, le aziende di vari settori stanno cercando modi per chiudere il cerchio e ridurre l'impatto ambientale provocato dal packaging con la creazione di confezioni più facili da riciclare fino all'integrazione di quantità sempre maggiori di carta e plastica riciclata nei prodotti. Questa idea è il cuore del concetto di economia circolare: un modello che cerca di raccogliere i materiali dopo che sono stati utilizzati e processarli in modo che possano essere riutilizzati o riciclati più volte, ciò elimina gli sprechi e riduce l'impatto ambientale degli imballaggi.

Inoltre occorre muoversi verso un sistema di upcycling, ossia l'utilizzo di materiali di scarto destinati ad essere gettati, per creare nuovi oggetti dal valore maggiore del materiale originale.

In Europa la direttiva quadro sui rifiuti dell'UE impone che entro il 2020 ci sia il 50% di riciclaggio o riutilizzo di plastica dai flussi domestici.

Applicando le misure economiche premianti e prendendo a prestito l'esperienza dei Paesi più avanzati si potrà raggiungere l'obiettivo di attuare un sistema di economia circolare.

Il tema della **produzione agricola moderna convenzionale**, pur non sembrando inerente alla economia circolare, applica i principi dell'economia lineare, contrapponendosi all'economia circolare. Questa è caratterizzata dal bisogno dall'esterno di continui apporti di materie prime e dalla produzione di rifiuti che non trovano corretta collocazione, finendo, da un lato, di inquinare corpi idrici, dall'altro, di portare al depauperamento dei terreni e innestando un ciclo perverso noto come ‘desertificazione’. Un sistema agricolo così concepito non è sostenibile e pertanto è destinato al collasso, specie sotto la crescente pressione demografica. Per sfamare quasi 10 miliardi di persone l'agricoltura dovrebbe essere in grado, in meno di 40 anni, di raddoppiare l'attuale produzione di soia e carne, e di incrementare di un terzo quella di cereali. È necessario ripensare all'agricoltura, applicando i principi della cosiddetta economia circolare, già applicati ad altri ambiti produttivi. Il presente ddl si pone l'obiettivo di iniziare ad affrontare questo tema anche in ambito agricolo. **Agricoltura circolare** vuol dire recuperare le risorse ancora in circolo nel sistema anziché importarle dall'esterno. Le risorse residue a disposizione sono quelle che prima della rivoluzione industriale, e del conseguente fenomeno dell'urbanizzazione, venivano utilizzate nei piccoli nuclei rurali, per concimare i terreni: scarti derivanti dai mulini, dai caseifici, i reflui civili e il letame delle stalle, sostanze esclusivamente organiche derivanti dalle attività di trasformazione e consumo dei prodotti agricoli. Tali risorse, un tempo maggiormente disponibili e sufficienti per garantire il necessario apporto di Carbonio nel terreno, oggi, per la maggiore richiesta produttiva, non sono sufficienti, già nel 2006 la Commissione Europea, con apposita Comunicazione, aveva evidenziato che il compost svolge una funzione strategica per la protezione del suolo, posizione ribadita nel suo libro verde sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nel 2008.

L'applicazione dell'economia circolare richiederebbe ampie disponibilità di risorse idriche ed energetiche nell'ambito della Regione siciliana, dove è necessario costruire impianti, prima per il recupero di materia dai rifiuti, e subito dopo per l'utilizzazione della stessa trasformandola in prodotto. L'utilizzo di acqua reflua depurata ed energia alternativa risponde a tale domanda senza gravare sull'ambiente, quindi, il presente disegno di legge, mira ad attuare una prima applicazione in alcuni ambiti di questi settori.

Questa l'articolazione del ddl:

Articolo 1: "Finalità".

Articolo 2: "Definizioni". Sono indicate le principali definizioni inerenti il concetto di economia circolare.

Articolo 3: "Piano Regionale dell'Economia Circolare." Si introduce il Piano Regionale dell'Economia Circolare. Dato che l'obiettivo dell'economia circolare è creare condizioni di approvvigionamento di materia per cicli industriali, così come per i Comuni, si è stabilito che la raccolta differenziata va riformulata in funzione delle ragioni dell'effettivo recupero, allo stesso modo i Piani regionali dei rifiuti, di Tutela delle Acque, di bacino, di gestione e registro delle aree protette, gestione forestale, energetico e dei trasporti, pur mantenendo gli aspetti di tutela che rimangono essenziali, devono sottostare alle ragioni dell'economia circolare. In tale ottica il Piano Regionale dell'Economia circolare ha l'obiettivo di evitare gli sprechi di risorse naturali ed energetiche, adeguando, ad esempio, il maggior numero possibile dei depuratori siciliani mediante la raccolta e il riutilizzo delle acque reflue depurate, garantendo, quindi, la disponibilità di acqua depurata al minimo costo possibile per le aziende produttive, la possibilità, per le stesse, di accedere a fonti energetiche rinnovabili al fine di limitare i costi energetici e le emissioni, salvaguardare la biodiversità colturale al fine di promuovere nuovi prodotti, impedire consumo di suolo, garantire trasporti a basso impatto ambientale ed economicamente concorrenziali, redistribuire il tessuto produttivo in tutto il territorio allentando la pressione sulle coste.

Articolo 4: "Prescrizioni, divieti ed obblighi". Si prevede il divieto, nell'ambito della competenza esclusiva di cui alla lettera d) dell'art. 14 dello Statuto siciliano, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'immissione in commercio di contenitori di liquidi di cui non è possibile assicurare il riciclaggio/recupero quale materia (piuttosto che come energia); si prevede che i centri che ricevono RAEE si attrezzino per individuare le parti integre suscettibili di riutilizzo, allo stesso tempo si introducono divieti di nuove autorizzazioni in contrasto al raggiungimento degli obiettivi delle norme europee. E' previsto un periodo transitorio per i rivenditori per eliminare le giacenze in magazzino di materiale non più conforme.

Articolo 5: "Obblighi per i Comuni". Si prevede l'adeguamento dei regolamenti obsoleti, stante che l'obiettivo non è più solo la raccolta differenziata ma l'effettivo recupero di materia. La raccolta differenziata rimane, comunque, elemento fondamentale ma va riorganizzata in modo di garantire l'effettivo recupero del materiale. Si prevede l'istituzione sia dei centri di recupero che di centri di raccolta dei rifiuti mono materiale, nonché per la cessione di alimenti ancora in confezione integra.

Articolo 6: "Borsa regionale delle materie prime seconde. Pubblicazione dei fabbisogni regionali di prodotti derivati da tali materie e dei fabbisogno di impianti industriali di trasformazione". E' prevista l'Istituzione della borsa regionale delle materie prime seconde, l'individuazione dei fabbisogni regionali di prodotti derivati da tali materie e quindi anche del fabbisogno degli impianti industriali di trasformazione.

Articolo 7: "Incentivi agli impianti e servizi per la riduzione, il riuso, il riciclo di rifiuti". Viene prevista l'istituzione di un Fondo regionale per incentivare il riciclo, il recupero e riuso dei materiali. Il Fondo Regionale per gli incentivi al riciclo e riuso, è alimentato con i proventi dell'addizionale di cui al comma 3 dell'art. 205 del d.lgs., 152/2006 destinato a incentivare l'acquisto di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti. Inoltre si prevede di cofinanziare impianti per il collocamento di sistemi di restituzione automatizzati per il riciclo (reverse

rending) anche in ambito condominiale e per l'attività di informazione ai cittadini in materia di raccolta differenziata e per gli esercizi di vendita di bevande ed alimenti di asporto, centri di riparazione e riuso utilizzati per la valorizzazione della raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE, opere strettamente necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito e gestione.

Articolo 8: "Incentivi alle imprese". La Giunta, su proposta dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore per le attività produttive, valutando ogni altra erogazione incentivante alle imprese industriali o artigiane operanti in Sicilia che impiegano, riutilizzando o trasformandoli, rifiuti raccolti nel territorio della regione, erogano contributi a valere sui fondi regionali e sui fondi europei dei Piani Operativi previsti per finalità di incentivi alla creazione ed alla gestione di imprese.

Articolo 9: "Protocolli di intesa". La Regione si impegna a stipulare dei protocolli d'intesa tra la Regione siciliana, associazioni no-profit (di volontariato e di promozione sociale), enti locali e territoriali e soggetti donanti derrate alimentari prossime alla scadenza, allo scopo di facilitarne la donazione.

Articolo 10: "Contrasto all'abbandono e all'usa e getta". Al fine di favorire l'allineamento della Sicilia ai più avanzati Paesi dell'UE e di favorire, altresì, il riutilizzo, è prevista la possibilità di installare liberamente all'interno di spazi a loro disposizioni, per i rivenditori di liquidi, di sistemi automatici per la separazione dei vari contenitori, secondo la distinzione in materiale e colori degli stessi, applicando la cauzione di euro 1,00 per ogni contenitore in polimero plastico non rispondente ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità venduto, fermo restando l'obbligo di restituzione di tale cauzione al ricevimento del contenitore privo di residui di liquido, e con separazione delle varie parti. Sono previste eventuali altre forme premiali da parte del rivenditore al fine di favorire la fidelizzazione del cittadino. Al fine di garantire la salubrità e la bellezza degli ambienti e non danneggiare le attività che si basano su tali requisiti viene prevista una sanzione per la mancata applicazione della cauzione. In contro bilanciamento è previsto che i proventi delle sanzioni di cui al presente articolo siano destinati per il contributo in misura non inferiore del 50 per cento e sino al 100% per l'acquisto da parte degli esercenti dei servizi di cui al comma 4, di marcatori portatili per oggetti suscettibili di abbandono per permettere l'identificazione dell'ultimo acquirente.

Articolo 11: "Norme per favorire la creazione di attività economiche per il riciclo del PET e di altri materiali riciclabili". Sono previste norme per favorire la creazione di attività economiche per il riciclo del PET e di altri materiali riciclabili. Per combattere l'abbandono della plastica la cui più importante frazione è costituita dal PET, sono previste una serie di misure per rendere obbligatorio l'utilizzo dell'R-PET. Tali misure trovano effetti sinergici con le previsioni degli altri articoli di questo disegno di legge.

Articolo 12: "Raccolta separata in ambito condominiale". Sono previste norme di dettaglio per la creazione in tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree pertinenziali, prevedendo nei relativi progetti un'area di idonee dimensioni specificamente destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed un'area per la collocazione del materiale post consumo qualificato end of waste. Il dettaglio e la specifica previsione dei documenti da richiedere servono per evitare fenomeni di burocrazia distorta che impediscono l'applicazione delle norme. In particolare per Condomini esistenti che optano per tale soluzione, si prevede un riconoscimento da parte del Comune, che applicherà una riduzione pari al 60% del costo sostenuto dal Comune stesso per la gestione di un egual peso di rifiuto urbano, pari al peso del materiale ceduto per il successivo riutilizzo.

Articolo 13: "Norme per il recupero di particolari frazioni". Il poliaccoppiato è stato sempre considerato un ostacolo al recupero di materia. Ma sia in provincia di Treviso, che in Lovadina di Spresiano, il problema del recupero dei poliaccoppiati, tra cui gli assorbenti, è stato risolto. Essendovi solo pochissimi impianti in ambito europeo si prevede una corsia preferenziale per la nascita di tali impianti in Sicilia.

Articolo 14: “Istituzione del marchio regionale. Riconoscibilità dei prodotti in linea con i principi di economia circolare”. Disciplina l’istituzione del marchio regionale da applicare a determinate categorie di prodotti riciclati.

Articolo 15: “Generazione distribuita con impianti a servizio degli edifici civili ed industriali”. In tale articolo si tende, tramite la generazione distribuita, sia per le civili abitazioni che per gli edifici industriali, a raggiungere precisi e concreti obiettivi. Il primo è quello di promuovere l’adozione generalizzata della generazione distribuita in tutto il territorio regionale, incluse le aree sottoposte a tutela storico-artistica, paesaggistica e ambientale, coniugando compiutamente l’esigenza di auto-produrre energia pulita con la piena tutela del patrimonio storico-artistico, del paesaggio e del territorio. Il modo in cui questo avverrà è attraverso la pubblicazione delle Linee guida regionali per l’integrazione architettonica e paesaggistica delle tecnologie dell’energia rinnovabile nel territorio della Regione Siciliana.

Articolo 16: “Uso razionale della risorsa idrica e sua ricostituzione. Primi indirizzi in materia di deimpermealizzazione viaria e di riutilizzo di acque depurate”. Nell’ambito dell’economia circolare la risorsa acqua, e la sua disponibilità è essenziale per garantire sia la produzione che un elevato qualitativo tenore di vita. A tal fine anche in relazione della estremizzazione dei fenomeni di piovosità che rendono assai difficile il ripristino delle falde sotterranee, viene disciplinato il recupero diretto ed indiretto della risorsa acqua in ambito urbano prevedendo. Nei Comuni siciliani in cui insistono fenomeni di intrusione di acque marine nel sottosuolo, l’indice di permeabilità andrà aumentato sulla base di idoneo studio geologico per garantire la stabilità degli immobili al fine di favorire il ravvenamento delle falde, ed andranno predisposti appositi spazi per la realizzazione di giardini drenati. I sistemi depurativi di tali comuni dovranno essere adeguati al fine di prevedere il ravvenamento con acque reflue depurate ai sensi dell’art. 104 comma 4 bis del D.lgs. 152/06 al fine di poter rendere disponibile acqua di qualità non utile al consumo umano per usi industriali ed agricoli. Allo stesso tempo, per favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, le strade, le piazze, gli spazi esterni ed interni adibiti o adibibili a parcheggi impermeabili, devono essere resi permeabili secondo i tempi e le modalità di cui alla legge e nel rispetto delle strategie previste dal Piano Generale Rischio Alluvioni in vigore. Il rilascio di concessioni e o autorizzazioni per modifiche con carattere di permanenza, è subordinata al rilascio di una certificazione idraulica, da parte di professionisti iscritti al proprio Ordine professionale, che attesti l’invarianza idraulica complessiva.

Articolo 17: “Norme per la certezza amministrativa”. Come è noto il compost viene considerato come strumento per la lotta alla desertificazione, ovverosia la diminuita capacità produttiva dei terreni, inclusa la capacità di ritenzione idrica per carenza di carbonio organico in forme tali da essere suscettibili di trasformazione (a seguito di corrette pratiche agronomiche richiamate nell’articolo) in terreno vegetale. Considerato le differenti realtà si è voluto incentivare l’auto compostaggio nei comuni al di sotto dei 50.000 abitanti dove esistono rapporti tra città e campagna, al fine di ridurre sensibilmente il costo della gestione dei rifiuti urbani. In particolar modo la funzione virtuosa che si verrebbe a creare sarebbe un contributo ai cittadini, anche se in forma indiretta, in molte aree interne svantaggiate. Infatti, stante che il concetto di Ambito Ottimale individua quella parte di territorio dove si ha una gestione ottima del rifiuto, in tali piccoli Comuni potrebbe risultare fortemente anti-economico il trasporto del rifiuto organico ad un impianto di compostaggio di grandi dimensioni, la miscelazione con altro rifiuto organico ed infine il trasporto in senso inverso del compost per il suo uso.

Articolo 18: “Norme per la produzione e l’utilizzo di compost su piccola scala”.

Articolo 19: “Fondo per la ricerca”. Si vuole ribaltare un’atavica carenza italiana di partecipazione ai fondi strategici direttamente gestiti dalla UE per le azioni che la stessa giudica prioritarie. Con rammarico i progetti finanziati dalla UE per l’economia circolare non vedono la presenza dell’Italia, in particolare né CABRIS, né BAMBI, né URBAREC, vedono partecipazioni italiane, fa eccezione [RESYNTEX](#), che vede la partecipazione di BIOCHEMTEC, azienda italiana. Per non inseguire sempre realtà più avanzate, allora, prevediamo l’istituzione di un “Fondo per la ricerca strategica nell’ambito dell’economia circolare” da alimentare anche attraverso le misure a valere sui fondi eu-

ropei dei Piani Operativi relativi alle azioni volte al sostegno, alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti su temi individuati dalla Commissione permanente legislativa per l'ambiente

Articolo 20: "Educazione al contrasto dello spreco ed alle buone pratiche per la preparazione al recupero della materia". La Regione nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili per l'alternanza scuola - lavoro, provvede con appositi bandi a realizzare programmi di educazione al contrasto dello spreco ed alle buone pratiche per la preparazione al recupero della materia.

Articolo 21: "Norma finale".

---O---

Art. 1.

Finalità

1. Oggetto della presente legge, nell'ambito delle competenze esclusive dello Statuto della Regione Siciliana e delle funzioni demandate dallo Stato Italiano, è l'avvio di un sistema di gestione dei rifiuti finalizzato al recupero di materia per la creazione di nuovi prodotti, conforme alle Direttive Europee 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852 definite *pacchetto economia circolare*, ossia dei metodi di raccolta che permettano di inviare al recupero e al riciclo materiali post consumo, materie prime.

2. Dispone le prime indicazioni per una transizione verso un'agricoltura circolare, per l'utilizzo razionale delle risorse idriche del terreno e dell'approvvigionamento energetico al fine di potere garantire la chiusura del sistema prodotto-rifiuto-prodotto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definisce:

- a) **Agroecologia:** La gestione e produzione in campo agricolo, secondo gli Indirizzi dell'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sull'agroecologia;
- b) **CAM:** Criteri minimi ambientali: requisiti ambientali definiti tramite appositi decreti per le varie fasi del processo di acquisto per l'individuazione della migliore soluzione ambientale;
- c) **Economia circolare:** Un modello di produzione e consumo di prodotti e servizi che tenendo conto della esauribilità delle risorse materiali, implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile estendendo il ciclo di vita dei prodotti e contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo;
- d) **Estensione della vita utile:** approccio alla progettazione e alla gestione di un asset o di un prodotto volto ad estenderne la vita utile, ad esempio attraverso progettazione modulare, riparabilità facilitata, manutenzione predittiva.
- e) **Input circolare:** modello di produzione e utilizzo basato su input rinnovabili o da precedenti cicli di vita, quali riuso e riciclo;
- f) **Impronta ecologica.** Metodo di misurazione che indica quanto territorio biologicamente produttivo viene utilizzato da un individuo, una famiglia, una città, una regione, un Paese o dall'intera umanità per produrre le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti che genera;
- g) **Norma EN 13432:** la norma armonizzata del Comitato europeo di normazione, relativa alle caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile e compostabile;

- h) **Nuovi cicli di vita:** ogni soluzione finalizzata a preservare il valore di un bene al termine di un ciclo di vita grazie a riuso, rigenerazione, upcycling o riciclo, in sinergia con gli altri principi;
- i) **Preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- l) **Piattaforme di condivisione:** sistemi di gestione comune tra più utilizzatori di prodotti, beni o competenze;
- m) **Prodotto come servizio:** modello di business in cui il cliente acquista un servizio per un tempo limitato, mentre l'azienda mantiene la proprietà del prodotto, massimizzando il fattore di utilizzo e la vita utile;
- n) **Raccolta differenziata monomateriale:** la raccolta di frazioni di rifiuti costituita da una sola tipologia di materiali, quando la stessa sia necessaria per garantire l'effettivo recupero di quel materiale;
- o) **Rifiuto;** ciò che è definito tale dalla Direttiva 2008/98/CE e dalle sue modifiche ed integrazioni;

2. Per altre definizioni si rinvia alle disposizioni delle Direttive Europee 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852 .

Art. 3

Piano Regionale dell'Economia Circolare

I Piani regionali dei rifiuti, di Tutela delle Acque, di bacino, di gestione e registro delle aree protette, gestione agronomica e forestale, energetico e dei trasporti confluiscono, mantenendo la loro struttura, nel Piano regionale dell'economia circolare.

Il Piano Regionale dell'Economia circolare ha l'obiettivo di evitare gli sprechi di risorse naturali ed energetiche, adeguando il maggior numero possibile dei depuratori siciliani, mediante la raccolta e il riutilizzo delle acque reflue depurate, garantendo la disponibilità di acqua depurata al minimo costo possibile per le aziende produttive, la possibilità per le nuove aziende di accedere a fonti energetiche rinnovabili attraverso l'autoproduzione anche consorziata, al fine di limitare i costi energetici e le emissioni, salvaguardare la biodiversità colturale al fine di promuovere nuovi prodotti, impedire consumo di suolo, garantire trasporti a basso impatto ambientale ed economicamente concorrenziali, redistribuire il tessuto produttivo in tutto il territorio allentando la pressione sulle coste.

Il piano prevede annualmente il benchmark attraverso un set di indicatori che misurino il gap tra la realtà siciliana e quella nazionale ed Europea, ed è approvato con Decreto del Presidente della Regione a seguito di deliberazione di Giunta.

Art. 4

Prescrizioni, divieti ed obblighi

1. Ai sensi dell'art. 196 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana ed in particolare lettera d) , a decorrere da un anno dalla data di pubblicazione della presente legge:
 - a) è vietata l'immissione in commercio nel territorio della Regione Siciliana e la vendita di liquidi in contenitori di qualsiasi tipo di cui non può essere assicurato il riciclo ed il recupero quale materia fatta salva l'immissione e la vendita di liquidi in contenitori imbottigliati in Paesi dell'Unione Europea, purché i contenitori siano conformi alle disposizioni in vigore nel Paese di provenienza;

- b) 2. I centri a cui sono conferiti i rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori e veicoli fuori uso devono essere provvisti di sistemi per la verifica delle parti integre suscettibili di riutilizzo affinché possano essere ceduti anche a titolo oneroso;
2. Entro il 31 dicembre 2025, devono essere conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
- 1) 50 % per la plastica;
 - 2) 25 % per il legno;
 - 3) 70 % per i metalli ferrosi;
 - 4) 50 % per l'alluminio;
 - 5) 70 % per il vetro;
 - 6) 75 % per la carta e il cartone;

3. E' vietato il rilascio di autorizzazioni per il conferimento dei rifiuti in discarica, che siano idonei al riciclaggio o al recupero, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE .

4. Per gli impianti già autorizzati l'obbligo di adempiere alla disposizione di cui all'articolo 4, decorre dall'eventuale rinnovo dell'autorizzazione se la scadenza naturale è entro il 31 dicembre 2024; per gli impianti la cui autorizzazione scade oltre tale termine, devono entro il 31 dicembre 2022, presentare un piano di adeguamento da realizzare entro il 31 dicembre 2025. E' fatta salva la possibilità di non presentare il piano di adeguamento, qualora si provveda alla dismissione dell'attività entro il 31 dicembre 2024;

5 Per quanto concerne le responsabilità del produttore e del rivenditore, ai contravventori al divieto di cui ai precedenti articoli si applica in solido una **sanzione amministrativa** da 200 ad euro 3000. La misura della **sanzione** è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al numero delle unità difformi;

6. I rivenditori, alla scadenza del periodo di cui all'articolo 5, devono dichiarare la giacenza di magazzino di prodotti non conformi e possono usufruire di una proroga di mesi sei per lo smaltimento delle scorte, senza incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6.

Art. 5

Obblighi per i Comuni

1 Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i comuni devono disciplinare con apposito atto:

- a) la preparazione per il riutilizzo, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- b) l'adeguamento della raccolta differenziata a monomateriale in ragione delle necessità per l'effettivo recupero di materia da parte del recuperatore finale; l'istituzione dei centri di recupero così come definiti dalla Direttiva (UE) 851/2018 e l'istituzione dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti in monomateriale;
- c) la distinzione tra rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi sin dalla fase della raccolta;
- d) la separazione dei rifiuti alimentari, ovvero sia tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti dal resto della frazione organica;

e) l'istituzione dei Centri per la cessione di alimenti ancora in confezione integra la cui data di scadenza sia vicina o anteriore al momento della cessione, riportanti la frase "da consumarsi preferibilmente entro il";

f) l'individuazione di aree contenenti ruderi industriali per l'insediamento produttivo;

g) l'individuazione di aree per il compostaggio di comunità;

h) l'adeguamento dei regolamenti urbanistici per la creazione di aree condominiali o di comunità per il posizionamento di materiali post consumo rientranti nelle definizioni di cui agli art.184 bis e ter del d.lgs. 152/06 s.m.i.;

i) le quote minime di acquisto di prodotti realizzati con materie prime recuperate o riciclate. La mancata ottemperanza della presente disposizione da parte dei dirigenti, fatto salvo l'accertamento di altri ed eventuali profili di responsabilità, costituisce responsabilità dirigenziale e comporta l'applicazione della normativa di riferimento;

l) il divieto di realizzazione di reti non duali nelle nuove costruzioni;

m) la creazione di una vasca di accumulo di acque piovane all'interno di spazi condominiali;

n) l'individuazione delle zone in cui non è consentita l'introduzione di oggetti usa e getta, fatta eccezione per quelli rientranti nelle specifiche della norma EN 13432 assistiti da cauzione.

o) la verifica del rispetto dei CAM in tutti gli appalti pubblici indetti direttamente dal Comune o indirettamente dalle partecipate del Comune o dai concessionari di pubblici servizi, che esplicazioni servizi per conto di quest'ultimo;

p) la previsione per le mense scolastiche, per gli Enti pubblici controllati dal Comune e per i concessionari di pubblici servizi, della riduzione degli imballaggi, del divieto di utilizzo di stoviglie non recuperabili, nel caso di utilizzo di materie plastiche, il divieto di utilizzare plastiche non rispondenti alla norma EN 13432, della possibilità di utilizzare prodotti biologici a Km zero, compatibilmente con la loro disponibilità e reperibilità e nel rispetto del principio di concorrenza.

q) l'adozione di ogni provvedimento necessario a carattere generale per la realizzazione di opere o di servizi inerenti il campo di applicazione della presente legge, ed il divieto di ricorrere a singoli provvedimenti autorizzatori, se non nei casi espressamente consentiti da un organo di controllo interno.

r) il riutilizzo di materie provenienti da riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione in tutti i casi di ripristino in aree escavate, di strade, parcheggi di superficie o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici, in sostituzione di materiali che non sono rifiuti, idonei ai fini summenzionati, nella misura del 70 per cento. L' idoneità dei materiali per le finalità summenzionate avviene tramite idonea certificazione ed è limitata alla quantità strettamente necessaria per perseguire tali fini.

2. Qualora i Comuni, non ottemperino alle disposizioni del presente articolo, l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità interviene in via sostitutiva, nominando un commissario ad acta, scelto tra i dipendenti della amministrazione regionale, di comprovata esperienza amministrativa, che adotta, entro trenta giorni dall'insediamento, i provvedimenti o gli atti dovuti necessari.

Art. 6

Borsa regionale delle materie prime seconde - Pubblicazione dei fabbisogni regionali di prodotti derivati da tali materie e del fabbisogno di impianti industriali di trasformazione -

1. Sono considerate materie prime seconde quelle rispondenti ai requisiti dell'art 184 bis e 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, mediante l' Assessorato all'Energia ed ai servizi di pubblica utilità e l' Assessorato delle Attività Produttive

ve, provvede ad istituire la borsa regionale delle materie prime seconde, alla pubblicazione dei fabbisogni regionali di prodotti derivati da tali materie ed alla pubblicazione del fabbisogno di impianti industriali di trasformazione.

3. La Regione pubblica, con cadenza periodica infrasettimanale, le quotazioni di tali materie e le eventuali richieste da parte di aziende e provvede altresì a sviluppare una piattaforma web di riferimento per lo scambio/prolungamento della vita utile del prodotto e del prodotto come servizio, garantendo la trasparenza del rapporto tra i singoli cittadini e gli Enti pubblici e privati.
4. La mancata ottemperanza alla presente disposizione, da parte dei dirigenti, fatto salvo l'eventuale accertamento di altri profili di responsabilità, costituisce responsabilità dirigenziale e comporta l'applicazione della normativa di riferimento.

Art. 7

Incentivi agli impianti e servizi per la riduzione, il riuso, il riciclo di rifiuti

1. A partire dall'anno 2021 è istituito il Fondo Regionale per gli incentivi al riciclo e riuso alimentato con i proventi dell'addizionale di cui al comma 3 dell' art. 205 del d.lgs. 152/2006 destinato a finanziare:
 - a) gli incentivi per l'acquisto di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti, di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. 152/06 ;
 - b) il cofinanziamento degli impianti per il collocamento di sistemi di restituzione automatizzati per il riciclo (reverse rendering) in ambito pubblico e privato inclusi gli ambiti condominiali e per l'attività di informazione ai cittadini in materia di raccolta differenziata e per gli esercizi di vendita di bevande ed alimenti di asporto;
 - c) centri di riparazione e riuso utilizzati per la valorizzazione della raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
 - d) le opere strettamente necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito e gestione;
 - e) le campagne di formazione nell'ambito dell'alternanza Scuola-Lavoro alla corretta differenziazione monomateriale ed all'end of waste;
 - f) alla conversione agroecologica delle aziende agricole;
2. Sono destinatari in via preferenziale dei finanziamenti con contributo in conto capitale a valere sul fondo regionale di cui al comma 1, i Comuni che hanno raggiunto e mantenuto l'obiettivo minimo di legge del 65 per cento di raccolta differenziata, previa presentazione di un progetto, secondo un sistema di punteggi che tiene conto:
 - a) della percentuale che può essere avviata direttamente al recupero/riciclo di materia;
 - b) del minor numero di passaggi tra il detentore iniziale del rifiuto ed il riciclatore/recuperatore finale della materia;

- c) del livello di monetizzazione offerto al detentore iniziale del rifiuto.
3. Per ottenere i finanziamenti di cui al comma precedente, gli Enti devono presentare un progetto all'Assessorato Regionale per l'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità.
 4. L'Assessorato per l'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, con apposito decreto, disciplina le modalità e criteri di partecipazione al bando annuale, nonché la presentazione dei progetti ed indica i punteggi e le coperture finanziarie annuali, secondo le previsioni di Bilancio.
 5. I beneficiari sono tenuti all'osservanza dei criteri, delle prescrizioni e degli obiettivi stabiliti dal decreto Assessoriale di cui al comma 3, pena la revoca dell'incentivo.
 6. Ai fini delle erogazioni degli incentivi di cui al comma 1 l'azienda agroecologica deve prevedere di possedere, tramite la conversione, i seguenti requisiti finali:
 - a) utilizzo esclusivo ai fini della produzione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli delle sostanze previste nel Regolamento Di Esecuzione (Ue) N. 354/2014 Della Commissione dell'8 aprile 2014 o in altre tecniche di agricoltura sostenibile regolarmente previste e disciplinate;
 - b) dedicare almeno il 10% della propria superficie aziendale utile, a specie arboree autoctone, da dimostrare tramite fascicolo aziendale, indifferentemente con impianto di specie forestali e/o frutticole o a duplice attitudine;
 - c) devono raggiungere, entro l'anno dal riconoscimento dei requisiti e per gli anni successivi, nell'ordinamento delle colture erbacee o ortive, almeno il 20% di superficie seminata con varietà autoctone con provata maggiore resistenza ad agenti nocivi;
 - d) prevedere la sostituzione almeno un 20% di pari superficie con specie arboree o arbustive autoctone, con provata maggiore resistenza ad agenti nocivi, per quanto riguarda le colture arboree ed arbustive, compresa la viticoltura da mosto e/o da frutta, alla fine del loro ciclo produttivo.

7. I fondi di cui al comma 1 possono essere integrati per le finalità di cui al presente articolo con fondi derivanti dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).

Art. 8 *Incentivi alle imprese*

1. L'Amministrazione regionale, con deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore per le attività produttive, è autorizzata ad operare ogni variazione, ed ogni modifica necessaria per la piena utilizzazione dei Fondi strutturali europei, destinabili o compatibili, con le finalità di questa legge, a favore delle imprese industriali o artigiane operanti in Sicilia che impiegano, riutilizzandoli o trasformandoli, rifiuti raccolti nel territorio della regione per incentivare lo sviluppo dell'attività.
2. La Regione concede, dei finanziamenti alle piccole medie imprese artigianali ed industriali, nonché contributi in conto capitale per favorire l'ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei materiali, per la modifica dei cicli di produzione al fine di facilitare il recupero di materiali, la produzione di fonti energetiche e la riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti dai cicli produttivi, a valere sui fondi di cui al comma 1 nonché sui fondi regionali aventi la medesima finalità.

3. Le misure finanziarie di cui ai precedenti commi sono concesse in via prioritaria alle aziende che adottano dei sistemi di lavorazione basati sui principi dell'economia circolare.
4. La Regione emana apposti atti applicativi per disciplinare le modalità di rendicontazione.
5. La mancata presentazione dei rendiconti comporta la revoca dell'incentivo, ovvero del contributo e la restituzione di quanto percepito, oltre agli interessi e alle spese amministrative.
6. Le erogazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre erogazioni previste da altre disposizioni normative entro i limiti da queste ultime stabiliti.

ART. 9 *Protocolli di intesa*

1. La Regione Siciliana si impegna a stipulare dei protocolli d'intesa con le associazioni no-profit di volontariato e di promozione sociale, con gli enti locali e i soggetti donatori di derrate alimentari prossime alla scadenza, ovvero delle eccedenze di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, allo scopo di facilitare la donazione, la raccolta, il recupero e la distribuzione di prodotti alimentari provenienti dalle grandi catene di distribuzione alimentare, dai mercati ortofrutticoli, dalle aziende di produzione e trasformazione agro-alimentare e dai somministratori di alimenti e bevande.

Parte Seconda Norme di settore per l'integrazione di attività economiche nell'ambito dell'economia circolare

Art 10 *Contrasto all'abbandono e all'usa e getta*

1. Al fine di favorire il riutilizzo dei contenitori i rivenditori di liquidi possono installare liberamente all'interno di spazi a loro disposizione sistemi automatici per la separazione dei vari contenitori, secondo la distinzione in materiali e colori e materiali degli stessi e sono tenuti ad applicare una cauzione.
2. Con Decreto del Presidente della Regione verranno stabiliti gli importi di cauzione per ogni tipologia di contenitore.
3. In prima applicazione sono fissati i seguenti valori :
 - a) di euro 1,00 per ogni contenitore in polimero plastico non rispondente ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità venduto, fermo restando l'obbligo di restituzione di tale cauzione al ricevimento del contenitore privo di residui di liquido, e con separazione delle varie parti. Il rivenditore può liberamente prevedere ulteriori forme premiali al fine di favorire la fidelizzazione del cittadino, per l'utilizzo di polimeri plastici conformi ai requisiti.
 - b) La cauzione prevista per i contenitori in metallo è pari ad euro 0,80 per ogni contenitore contenente liquido a temperatura superiore a 15°C venduta presso esercizi commerciali che non prevedono la somministrazione diretta dei liquidi. La cauzione è aumentata del doppio nel caso di esercizi che prevedono la somministrazione diretta.
 - c) La cauzione prevista per i contenitori in vetro è pari ad euro 0,50 per ogni contenitore contenente liquido a temperatura superiore a 15°C venduta presso esercizi commerciali che non prevedono la somministrazione diretta dei liquidi. La cauzione

è aumentata del doppio nel caso di esercizi che prevedono la somministrazione diretta.

4. La mancata applicazione della cauzione comporta la sanzione di euro 150. Per gli esercizi che prevedono la somministrazione diretta la sanzione va da un minimo di euro 300 ad euro 1000. Se l'esercizio è allocato in zona di pregio, centro storico secondo la classificazione urbanistica o di rilevanza turistica, la sanzione va da euro 400 ad euro 2000. Inoltre nel caso in cui l'orario di apertura ricada tra le ore 20,00 e le ore 8,00 essa è ulteriormente aumentata del doppio.
5. Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno disciplinate le modalità di riscossione e restituzione delle cauzioni degli esercenti, per garantire il dare e l'avere tra le cauzioni riscosse e quelle restituiti dai singoli esercenti.
6. I Sindaci dei Comuni ad alta vocazione turistica, le Capitanerie di Porto provvedono con ordinanza, il divieto di introduzione di contenitori usa e getta nelle spiagge e nei luoghi limitrofi. ,
7. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati, per il contributo in misura non inferiore del 50 per cento e sino al 100 per cento per l'acquisto da parte degli esercenti dei servizi di cui al comma 4, di marcatori portatili per oggetti suscettibili di abbandono per permettere l'identificazione dell'ultimo acquirente.

ART. 11

Norme per favorire la creazione di attività economiche per il riciclo del PET e di altri materiali riciclabili

- a.i.1. Le strutture produttive dismesse ricadenti nelle zone artigianali o nelle ex zone di sviluppo industriali di proprietà della Regione possono essere concesse in comodato gratuito per anni 20, per lo svolgimento di attività di lavorazione di prodotti finiti o semilavorati costituiti con almeno il 50 per cento di materiale riciclato. Il comodatario è tenuto alla conservazione ed alla cura del bene oggetto di comodato.
2. Decorsi i 20 anni, il comodatario può continuare ad utilizzare il bene mediante stipula di un contratto di locazione.

ART. 12

Raccolta separata in ambito condominiale

1. In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione , ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree pertinenziali, è obbligatorio prevedere nei relativi progetti condominiali, un'area di idonee dimensioni specificamente destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Tale area deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) ubicazione su fronte strada o in posizione facilmente accessibile agli operatori del servizio raccolta;
 - b) pavimentazione con materiale facilmente lavabile;

- c) delimitazione con recinzione costituita da rete metallica o manufatti leggeri, in modo da garantire l'accesso controllato al deposito dei rifiuti e facilità di prelievo per gli operatori del servizio raccolta;
 - d) siepe o elementi di protezione visiva (teli, cannicciati, ecc.) sul perimetro dell'area;
 - e) copertura facoltativa, ma consigliabile, dell'area stessa con struttura leggera costituita da materiale di tipologia coerente con l'edificio principale e di altezza massima di mt. 2,30.
2. La realizzazione del sito destinato alla collocazione dei contenitori è sottoposta alla procedura della Denuncia Inizio Attività (D.I.A.)
3. Nei siti edificabili e negli interventi inclusi nelle perimetrazioni soggette a vincolo paesaggistico si dovranno privilegiare soluzioni architettoniche coerenti con le tipologie costruttive ammesse in tali zone, in subordine all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
4. Nei i Condomini con oltre 40 unità abitative di nuova costruzione, è obbligatorio, altresì, individuare un area ben distinta dalla precedente e con equivalenti caratteristiche di cui ai superiori punti per il deposito di materiali post-consumo classificabile "end of waste". Per i Condomini esistenti che optano per tale soluzione, il Comune riconoscerà una riduzione pari al 60% del costo sostenuto dal Comune stesso per la gestione di un egual peso di rifiuto urbano commisurato al peso del materiale ceduto per il successivo riutilizzo.
- 5 La riduzione di cui al comma 4 viene concessa solo a seguito di presentazione della seguente documentazione:
- a) Copia dei contratti sottoscritti dall'utilizzatore finale dell' end of waste in cui lo stesso si impegna al recupero/riciclo dello stesso quale materia.
 - b) Copia dei documenti di accompagnamento dell'End of Waste con destinazione dell' End of Waste ad uno dei sottoscrittori dei contratti di cui alla lettera a) riportante il quantitativo consegnato.
- 6 I Comuni devono richiedere la documentazione indicata al comma precedente e quella attestante la qualità di amministratore/rappresentante legale del Condominio, per la concessione della riduzione.

ART. 13

Norme per il recupero di particolari frazioni Responsabilità estesa del produttore

- a.i.1. Gli esercizi alimentari che vendono al pubblico alimenti o bevande confezionati in contenitori di poliaccoppiato, contrattualmente determinano le modalità di ritiro del contenitore usato e il luogo in cui avverrà il recupero del materiale con i fornitori del prodotto confezionato o costituito da tale materiale.
- a.i.2. La cauzione per tale tipo di imballaggio è fissata in egual misura di quella applicata ai contenitori in polimeri plastici derivati da fonti fossili.
- a.i.3. E' considerato prioritario nell'ambito della programmazione regionale ai fini della trattazione degli iter autorizzativi, in deroga all'ordine cronologico di presentazione della domanda, per l'erogazione degli incentivi economici, ivi inclusi la previsione dell' art. 12 della presente legge, la costruzione di impianti di recupero dei materiali post consumo del presente

articolo, nonché l'autorizzazione per tali impianti all'installazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile per i propri fabbisogni ed il riutilizzo di acque reflue

- a.i.4. Il servizio di raccolta urbana comunale è tenuto alla raccolta separata degli assorbenti igienici non rispondenti alla norma EN 13432 e provvede a stipulare contratti con idoneo impianto di recupero.

ART. 14

Istituzione del marchio regionale

Riconoscibilità dei prodotti in linea con i principi di economia circolare

1. E' istituito il marchio regionale di riconoscibilità dei prodotti.
2. Con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono disciplinate le modalità di applicazione del marchio ai prodotti.
3. Gli Enti territoriali responsabili della raccolta dei rifiuti urbani provvedono ad adottare forme incentivanti, anche attraverso la fruizione gratuita aggiuntiva di beni o di servizi, secondo il principio dell'invarianza dei costi, per tutti i privati esercenti attività economiche che provvedono a far applicare sugli imballaggi, inclusi gli imballaggi primari ed i contenitori di alimenti sia in forma liquida che solida, il marchio regionale di riconoscibilità di prodotto riciclabile.

ART. 15

Generazione distribuita con impianti a servizio degli edifici civili ed industriali

- a.i.1. La Regione Siciliana promuove l'adozione diffusa sul territorio regionale degli impianti fotovoltaici, fototermici ed eolici a servizio degli edifici, nella piena tutela del patrimonio storico-artistico e architettonico.
2. Per tutti gli edifici che insistono su aree non sottoposte a tutela l'installazione, riparazione, sostituzione, e adeguamento di impianti fotovoltaici o eolici a servizio degli edifici rientrano tra le opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera, per le quali non è richiesta alcuna comunicazione ai comuni, in attuazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 2 marzo. L'installazione di impianti fototermici su immobili sottoposti a tutela paesaggistica è consentita se eseguita conformemente a linee guida che l'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è delegato a emettere.

Nelle more dell'approvazione delle Linee Guida per l'integrazione architettonica e paesaggistica delle fonti di energia rinnovabile, l'installazione di impianti fototermici su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico è ammissibile, e non necessita di alcun nulla osta paesaggistico, su edifici e fabbricati non vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ancorché insistenti su aree in cui vige un vincolo di natura paesistica o all'interno delle zone territoriali omogenee A, che rispettino le seguenti condizioni:

- a. impianti integrati architettonicamente secondo la tipologia specifica 1, escluse le facciate, e la tipologia specifica 3 dell'allegato 3 al D.M. 19 febbraio 2007;
 - b. impianti dotati di sistema di accumulo dell'energia elettrica prodotta avente una capacità minima in kWh pari a quattro volte il valore numerico della potenza nominale dell'impianto espressa in kW.
3. A pena di nullità della validità del titolo abilitativo, la documentazione attestante il fine lavori dell'intervento previsto nel titolo abilitativo deve contenere il verbale di installazione

dell'impianto di energia distribuita a servizio dell'unità immobiliare. La potenza nominale di detto impianto dovrà essere pari alla potenza elettrica installata.

ART. 16

Usò razionale della risorsa idrica e sua ricostituzione. Primi indirizzi in materia di deimpermealizzazione viaria e di riutilizzo di acque depurate

1. Le strade, le piazze, gli spazi esterni ed interni adibiti o adibibili a parcheggi impermeabili, ove per impermeabile si intende uno spazio di qualsiasi natura, che impedisce il drenaggio planimetrico orizzontale del deflusso delle acque meteoriche per almeno il 90 per cento della precipitazione come media mensile per il periodo considerato tra il mese di ottobre e quello di aprile dell'anno successivo, devono essere resi permeabili secondo i tempi e le modalità delle strategie previste dal piano generale rischio alluvioni in vigore.
2. Dalla entrata in vigore della presente legge, il rilascio di concessioni e o autorizzazioni per modifiche con carattere di permanenza, è subordinata al rilascio di una certificazione idraulica, da parte di professionisti iscritti al proprio Ordine professionale, che attesti l'invarianza idraulica complessiva dell'edificio ed un miglioramento dei drenaggi esterni in modo da garantire una permeabilità delle pertinenze esterne, quali parcheggi, strade di accesso, giardini, coperture, per almeno il 40 per cento.
3. I Comuni devono entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuare l'indice di permeabilità anche ai fini dell'applicabilità delle previsioni di cui al D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter.
4. Nei Comuni siciliani in cui insistono fenomeni di intrusione di acque marine nel sottosuolo, l'indice di permeabilità sarà aumentato sulla base di idoneo studio geologico per garantire la stabilità degli immobili al fine di favorire il ravvenamento delle falde, ed andranno predisposti appositi spazi per la realizzazione di giardini drenati, adeguando i piani urbanistici degli stessi. I sistemi depurativi di tali comuni dovranno essere adeguati al fine di prevedere il ravvenamento con acque reflue depurate ai sensi dell'art. 104 comma 4 bis del D.lgs. 152/06 al fine di potere rendere disponibile acqua di qualità non utile al consumo umano per usi industriali ed agricoli.

Art 17

Norme per la certezza amministrativa

1. Con provvedimento dell'Assessore dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, a seguito dell'apprezzamento da parte della Giunta di Governo della Regione Siciliana, sono stabiliti i criteri ed i requisiti tecnici minimi necessari per la costituzione di imprese che effettuano operazioni da R2 a R11, sentite le osservazioni del pubblico e gli enti competenti, sugli schemi di Decreto.
2. Ove non sia prevista la Valutazione d'impatto ambientale o la Valutazione d'incidenza, l'Autorizzazione Unica Ambientale è rilasciata a seguito di dichiarazione resa ai sensi dell'art 19 della legge 241/90 così come recepita nell'ambito della Regione Siciliana.
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione per le opere eseguite secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 183 e seguenti del d.lgs. n. 50 del 2016.

Art.18

Norme per la produzione e l'utilizzo di compost su piccola scala

1. Gli Enti territoriali entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge , individuano i terreni di loro proprietà suscettibili di utilizzazione agronomica , per l'utilizzo del compost di qualità derivanti da impianti pubblici di recupero della frazione organica quale compost. Ai fini della evoluzione del compost stesso in terreno vegetali, tali terreni sono affidati in comodato gratuito, se non direttamente coltivati, a cooperative giovanili che provvedono alla produzione di prodotti agricoli nel rispetto delle disposizioni delle “Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata Delle Colture”, privilegiando la coltivazione biologica di specie autoctone.
2. Gli Enti territoriali provvedono ad individuare le zone dove è ammesso il compostaggio di comunità, secondo gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Al fine di potere determinare quanta frazione organica può essere oggetto di autocompostaggio, i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, nei termini di cui al comma 1, devono procedere ad acquisire il numero di utenze domestiche che abbiano piena disponibilità di terreni in cui potere effettuare coltivazioni, favorendo tale pratica.
4. La mancata individuazione di quanto stabilito nel presente articolo nei comma da 1 a 3 , entro i termini previsti dalla legge da luogo a responsabilità dirigenziale ai sensi del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.19

Fondo per la ricerca

1. I Fondi Europei destinati alla ricerca ed alla innovazione confluiscono nella misura del 20 per cento o nella misura stabilita dalla Comunità Europea, nel Fondo per la ricerca strategica nell'ambito dell'economia circolare, per favorire la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti, secondo i principi dell'economia circolare.
2. La Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità individua i temi della ricerca considerata strategica nell'ambito dell'economia circolare.
3. La Regione assegna le risorse tramite appositi bandi inerenti i temi di cui al precedenti commi. È vietato prevedere per ogni singola aggiudicazione un importo inferiore al milione di euro. Possono partecipare ai bandi Università, Enti di ricerca riconosciuti, associazioni.

Art. 20

Educazione al contrasto dello spreco ed alle buone pratiche per la preparazione al recupero della materia

1. La Regione nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili per l'alternanza scuola-lavoro, provvede con appositi bandi a realizzare programmi di educazione al contrasto dello spreco ed alle buone pratiche per la preparazione al recupero della materia.
2. Gli schemi di bandi vengono inviati preventivamente agli Ordini professionali che si esprimono sulla compatibilità degli stessi alle norme di tutela delle professioni regolamentate ed all'attualità delle previsioni inerenti l'educazione al recupero entro 15 gg. dal ricevimento degli schemi con esclusione dei giorni di festività. Trascorso tale termine gli schemi si intendono positivamente apprezzati.

Art. 21
Norma finale

- a.i.1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione.